

I NODI DELLA RIPRESA LE ENTRATE LOCALI

## Tari, regolamenti da rifare con l'assimilazione per legge

*Il decreto sull'economia circolare cancella i rifiuti speciali equiparati agli urbani  
Discipline locali da rivedere su agevolazioni, magazzini e aree di produzione*

Pasquale Mirto

Dal 1° gennaio 2021 cambia la definizione di rifiuto urbano ed è soppressa la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Le novità hanno un immediato riflesso sulla Tari, la cui disciplina dovrebbe essere aggiornata dal legislatore, per evitare interpretazioni evolutive, sistematiche, di buon senso, eccetera, che però inevitabilmente portano contribuenti e Comuni davanti al giudice tributario.

Ai Comuni spetterà di modificare anche i regolamenti comunali, non solo per sopprimere le norme sull'assimilazione, che sarà solo per qualità e non più anche per quantità, ma anche per rivedere tutte le riduzioni e agevolazioni concesse per chi avvia al riciclo rifiuti speciali assimilati.

In particolare, occorrerà intervenire sulle riduzioni previste dal comma 649 della legge 147/2013, la quale prevede che il Comune nel proprio regolamento deve disciplinare la riduzione della quota variabile della Tari «proporzionale» alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al «riciclo». Inoltre, il medesimo comma prevede che nel regolamento comunale debbano essere individuate le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di queste attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

Si tratta di due ambiti normalmente conflittuali, e non sempre bene regolamentati.

Per quanto riguarda le riduzioni per i rifiuti speciali assimilati, non tutti i Comuni hanno riconosciuto una riduzione proporzionale (che quindi può portare all'azzeramento della quota variabile), ma molti hanno previsto dei tetti massimi, di norma inferiori al 50% della tariffa. Dal 2021, come anticipato, la categoria dei rifiuti assimilati sarà sostituita dalla categoria dei rifiuti urbani prodotti dalle imprese, ad eccezione delle industrie. Si tratta di un'assimilazione per legge dei rifiuti indicati nell'allegato L-quater. Inoltre, il nuovo comma 2-bis dell'articolo 198 del Testo unico ambientale prevede la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa